

**COMUNE DI VIMODRONE**

**- Città Metropolitana di Milano -**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Rep. n. 4/2017**

**Contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica**

**per l'affidamento della fornitura in noleggio con posa in opera di un sistema di**

**controllo delle infrazioni semaforiche del Comune di Vimodrone – CIG**

**6865834972**

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 6 (sei) del mese di Marzo in Vimodrone

nella sede comunale, in via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott.ssa Adele Francesca

Maria Moscato, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale

intestata a Moscato Adele Francesca Maria rilasciata dalla Camera di Commercio di

Milano / InfoCert S.p.A. id. n. 12927850 valida sino al 01/04/2017 e non revocata,

Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai

sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,

domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di

testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge,

espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

**1. Comune di Vimodrone.** C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C.

Battisti 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Giovanni Pagliarini, nato

a Milano (AMI) il 21/01/1961, firma digitale intestata a Pagliarini Giovanni rilasciata

dalla Camera di Commercio di Milano / Infocert S.p.A. id. n. 1538110 valida sino al

23/03/2019 e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il

quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune nella sua qualità di

Responsabile del Settore Sicurezza Urbana, ai sensi del decreto sindacale di

nomina n. 17/2014 e successiva proroga decreto n. 19/2015 che nel contesto

dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

**2. Project Automation S.p.A.**, C.F. 03483920173, con sede legale in Monza (MB),

Via Elvezia n. 42, iscrizione alla Camera di Commercio di Monza e Brianza, in

persona del Sig. Roberto Malventi, nato a Milano (MI) il 10/03/1970, firma digitale

intestata a Malventi Roberto rilasciata da ArubaPEC S.p.A. id. n. 15891479 valida

sino al 05/09/2019 e non revocata il quale interviene nel presente atto in nome e per

conto della suddetta società, in forza di procura rilasciata dal Legale Rappresentante

della società stessa Dott. Fabrizio Felippone a mezzo di atto pubblico del Notaio

Dott. Jose' Carbonell repertorio n. 65016 del 13/02/2017 che in originale è allegata al

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. La suddetta società nel

conto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le

obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accorto rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n. AV8421698 rilasciata dal Comune di Bovisio Masciago (MB) e valida fino

al 10/03/2026 e che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

#### PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) In esecuzione della determinazione a contrattare registro generale n. 647 del

04/01/2017 il Comune in qualità di stazione appaltante ha indetto ai sensi dell'articolo

36 del D.Lgs. n. 50/2016 una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in

noleggio di un sistema integrato di controllo delle infrazioni semaforiche da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e da svolgersi con il sistema telematico messo a disposizione della Regione Lombardia denominato piattaforma Sintel;

c) Con determinazione registro generale n. 2 del 04/01/2017 si sono approvate tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della soc.

Project Automation S.p.A.;

d) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 02/01/2017 giusta comunicazioni in atti;

e) Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo;

f) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

g) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempire tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione.

h) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto

nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta

dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

i) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs n. 159/2011 il presente contratto

non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore ad euro

150.000,00. Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n.

488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel

comma 3 del succitato articolo;

j) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente

ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

k) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

l) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

***Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono,

altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato tecnico prestazionale

e l'Offerta tecnica.

**2)** L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) dal Capitolato tecnico prestazionale;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- e) dalle norme in materia di Contabilità del Comune;
- f) dal codice civile;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune e/o per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato tecnico prestazionale o quanto dichiarato dall'Appaltatore nell'offerta, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole al Comune. Nel caso in cui dovessero soprallungare provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune

da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato/a, accetta, l'appalto *a corpo* denominato "Fornitura in noleggio di un sistema integrato di controllo delle infrazioni semaforiche del Comune di Vimodrone".

Il contratto ha per oggetto la fornitura in noleggio di un sistema integrato di controllo delle infrazioni semaforiche come meglio specificato nel Capitolato tecnico prestazionale da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo, nonché nell'Offerta tecnica. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a fornire quanto in oggetto e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto, dal Capitolato tecnico prestazionale, approvato con atto registro generale n. 673 del 14/11/2016 e dall'Offerta tecnica. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel Capitolato tecnico prestazionale nonché negli elaborati approvati con il suddetto atto, oltre all'Offerta tecnica, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocato come eccezione.

**4)** Il presente contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 08/02/2017 e terminerà il 07/02/2020 e le parti dichiarano che la fornitura con posa in opera ha avuto effettivamente inizio il 08/02/2017 così come risulta da apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'Appaltatore e dal Comune e acquisito dal Comune in data 07/02/2017.

**5)** Il Comune e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che per la natura delle prestazioni in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore e pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

**6)** Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è di euro 54.009,84 (cinquantaquattromilanovevirgolaottantaquattro) oltre IVA, nella misura di legge. La fornitura sarà contabilizzata a corpo nel modo seguente: canoni mensili posticipati. Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a 0 (zero).

Il Comune informa l'Appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del Comune, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate alla fornitura. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo

contrattuale.

Il corrispettivo contrattuali è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Il predetto corrispettivo sarà fatturato con cadenza mensile posticipata rispetto al periodo cui è riferito il canone da corrispondere; successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. Ciascuna fattura, corredata della documentazione prevista, dovrà contenere la descrizione delle attività svolte, il riferimento al presente contratto, il CIG e il relativo periodo di competenza e dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dalla normativa vigente e dai successi decreti attuativi e modificazioni. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune. I termini di pagamento delle predette fatture saranno trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in conformità a quanto stabilito al

punto 4 della Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'A.V.C.P., che gli estremi

identificati dei conti correnti bancari dedicati intestati all'Appaltatore sono i seguenti:

c/c n. 100000016269 ABI 03069 CAB 20407 CIN: O – Intesa San Paolo

S.p.A./Agenzia di Monza – IBAN: IT79O0306920407100000016269; c/c n.

000000001881 ABI 05584 CAB 33840 CIN: R – Banca Popolare di Milano/Agenzia

di Seregno – IBAN: IT15R0558433840000000001881; c/c n. 000000004130 ABI

01005 CAB 20400 CIN: T – BNL Gruppo BNP Paribas / Agenzia di Monza – IBAN:

IT31T010052040000000004130; c/c n. 80221 ABI 03111 CAB 20400 CIN: K – UBI

BANCA / Agenzia di Monza – IBAN: IT30K031112040000000080221. Il conto

corrente, anch'esso dedicato, sul quale l'Appaltatore ha chiesto di far confluire i

pagamenti relativi alla fornitura di cui in oggetto è il seguente: c/c n. 80221 - ABI

03111 - CAB 20400 - CIN: K - IBAN: IT30 K031 1120 4000 0000 0080 221.

L'Appaltatore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto

2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare

sui predetti conti sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale,

ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del

contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al

ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore

di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad

esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per

il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente

noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito

indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila) IVA inclusa procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture / lavori cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento che verrà liquidata solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con

lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'I.V.A. non verrà liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

7) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico prestazionale e nell'Offerta tecnica. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a

qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. In ogni caso delle predette risorse impiegate, almeno il 40 (quaranta) per cento delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro matricola) dell'Appaltatore. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Al termine del contratto tutto il materiale documentario andrà riconsegnato al Comune. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da queste comunicate al direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui oltre d'importo pari al 0,5 (zerovirgolacinque) per cento della stessa. In caso di

inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i) L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nel Capitolato tecnico prestazionale e negli atti di gara. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico prestazionale; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea. L'appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la fornitura e la posa in opera dei beni secondo quanto specificato nel contratto e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per a gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato tecnico prestazionale;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e

sanitarie vigenti;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera I), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative.

L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni

circostanza che abbia influenza sulla fornitura e posa in opera dei beni rientranti nel presente contratto; (b) eseguire le prestazioni nei luoghi che verranno indicati. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente.

**8)** L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art.

97 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, co. 2, e dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle

controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

**9)** L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divularli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre “Trattamento dei dati personali”, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

**10)** Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati

dall'Appaltatore al Comune avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

11) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore ha dimostrato, con dichiarazione del 09/02/2017 rilasciata dalla compagnia assicuratrice Allianz S.p.A., l'esistenza di Polizza assicurativa già attivata n. 79268184. Il RUP, valutata la predetta dichiarazione, ha ritenuto congrui i massimali e le garanzie ivi espresse. L'Appaltatore ha l'obbligo della dimostrazione, mediante presentazione al Comando di Polizia Locale, dell'avvenuto pagamento del premio annuale della suddetta polizza e della conferma del permanere delle medesime condizioni della stessa. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di mantenere attiva la predetta polizza fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua scadenza, così come previsti nel Capitolato tecnico prestazionale e comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla rimozione della fornitura di cui al presente contratto.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c., il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. L'Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne il Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri consequenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune. Il Comune si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui sopra; in caso di difesa congiunta, il Comune riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Comune. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente

contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

**12)** L'Appaltatore ha provveduto ad installare i propri prodotti hardware e software, oggetto della fornitura a noleggio in questione, negli ambienti informatici messi a disposizione dal Comune medesimo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal Comune costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L'Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del Comune alle verifiche che il Comune riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al secondo capoverso del presente articolo, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il presente contratto, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

**13)** L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) per cento dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: opere civili ed impiantistiche e installazione apparati.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune non provvederà al pagamento

diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il

termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti (20) per cento.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocerà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

**14)** L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

**15)** Le penali sono stabilite nel Capitolato tecnico prestazionale e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato tecnico prestazionale, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgola zero cinque) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato a seconda della gravità del medesimo. In ogni caso deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni oggetto del contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e al Capitolato tecnico prestazionale. In tal caso il Comune applicherà all'appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente conforme al presente contratto e al Capitolato tecnico prestazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esaurente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente,

non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo complessivo del contratto e nei limiti di cui all'art. 145 D.P.R. n. 207/2010; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari all'1 (uno) per

mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

**16)** A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 18.952,02 (diciottomilanovecentocinquantaduevirgolazonove), mediante la stipula della fideiussione assicurativa n. 79268260, accompagnata da dichiarazione integrativa del 15/02/2017, con primario Istituto assicurativo Allianz S.p.A., secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del

presente atto. medesimo. La cauzione presenta le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi a venti causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.:

- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;

- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della

garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

**17)** In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protraggia oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora l'appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico prestazionale;

c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura (art. 7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); Obblighi di riservatezza (art. 9); Responsabilità per infortuni e danni (art. 11); Brevetti industriali e diritti d'autore (art. 11); Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art. 12); Subappalto (art. 13); Cauzione definitiva (art. 16); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 19); Proprietà dei prodotti in genere (art. 20).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al

Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. In base al combinato

disposto degli artt. 297, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario

aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscono all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

**18)** Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza della esecuzione delle prestazioni, il Comune medesimo potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o PEC. In

tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dal Comune delle attività prestate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. E' altresì considerata giusta causa, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. In tali casi il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, lo stesso Comune

potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del cod. civ..

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi ed l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il Comune ha diritto di recedere per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di

contratto, nonché di un indennizzo pari al 5 (cinque) per cento calcolato come segue:  
il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra  
l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività  
eseguite.

**19)** È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende  
soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016,  
il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Per tutto quanto non  
previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di  
inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il  
Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare  
risolto il contratto. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle  
modalità espresse all'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dalla  
Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29  
dell'8/10/2009, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia  
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto  
di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o  
scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le  
disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di  
conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In ogni caso, è fatta salva ed  
impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le  
medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo  
esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti  
dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo  
al presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione,

affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

**20)** Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Comune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le

proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

**23)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme

restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.)

n. 8 del 18 novembre 2020. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Appaltatore si obbliga ai sensi dell'art. 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione

da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui sopra.

**24)** Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

**25)** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario, nonché l'imposta di bollo che viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico".

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007.

**26)** Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in

nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

**27)** A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale sita in Monza (MB), Via Elvezia n. 42, indirizzo posta elettronica: paspa@legalmail.it, telefax 0392806430. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato o a mezzo telefax al numero sopra riportato, dati dichiarati dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

**28)** Il Comune di impegna a comunicare all'appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Comune entro due giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente

contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 42 (quarantadue) pagine a video, oltre al Capitolato tecnico prestazionale su n. 17 (diciassette) pagine a video, all'Offerta tecnica su n. 20 (venti) pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", e la Procura speciale su n. 3 (tre) pagine a video, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il Sig. Roberto Malventi, In rappresentanza della soc. Project Automation S.p.A. ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Dott. Giovanni Pagliarini (f.to in modalità elettronica)

Per la soc. Project Automation S.p.A. – Sig. Roberto Malventi (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Malventi Roberto nella sua qualità di Procuratore speciale della soc.

Project Automation S.p.A. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 6 (Corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 7 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11 (Responsabilità, Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 13 (subappalto); art. 15 (Penali e procedimento di contestazione); art. 16 (Cauzione); art. 17 (Risoluzione); art. 18 (Recesso); art. 19 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 24 (Foro competente); art. 28 (Clausola finale).

L'APPALTATORE – Project Automation S.p.A. – Sig. Roberto Malventi (f.to in modalità elettronica)



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

### **CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE RELATIVO AL NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE**

➤ **CIG 686583492**

#### **1. PREMESSA**

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Vimodrone, dopo un periodo di sperimentazione, ha la necessità di consolidare le proprie attività nel settore del monitoraggio e controllo della mobilità e del territorio e a tal fine intende dotarsi di un sistema elettronico integrato di controllo automatizzato delle infrazioni semaforiche, costituito da n. 2 (due) postazioni fisse omologate per il controllo elettronico automatico e da un centro di controllo per la successiva validazione e verbalizzazione.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali che dovranno possedere i componenti costituenti il sistema oggetto dell'appalto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 201, comma 1-quater, del Codice della Strada, le apparecchiature saranno gestite direttamente da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, in quanto organo di polizia stradale ex art. 12, comma 1, del medesimo codice.

Il presente capitolato costituisce elaborato tecnico prestazionale relativo all'affidamento della fornitura in noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema automatico di controllo costituito da n. 2 (due) postazioni fisse omologate per il controllo elettronico automatico delle infrazioni semaforiche e di un centro di controllo per l'estrapolazione e conservazione delle immagini e dei flussi video acquisiti dal sistema, oltre che alla formazione e assistenza del corpo di polizia locale.

#### **2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI NOLEGGIO**

Il progetto nel suo complesso dovrà prevedere quanto di seguito indicato, che dovrà essere tutto ricompreso nell'ambito del prezzo di noleggio espresso in sede di gara :

- 1) La fornitura in noleggio con posa in opera di n. 2 (due) postazioni periferiche digitali di rilevamento delle infrazioni semaforiche, comprese le opere murarie ed elettriche ed ogni altro collegamento necessario;
- 2) La fornitura in noleggio con posa in opera di hardware e software da installare presso il Comando di Polizia Locale;
- 3) La fornitura in noleggio con posa in opera di tutte le linee di comunicazioni necessarie;
- 4) Servizi connessi di consegna, installazione, comprensivi dell'esecuzione delle opere necessarie
- 5) Materiali di consumo necessari per il corretto funzionamento dei beni;
- 6) Le prestazioni di manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la verifica e la taratura periodica delle apparecchiature ed ogni altro servizio necessario al funzionamento del sistema;
- 7) Formazione e assistenza al personale della Polizia Locale.



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

Per ogni componente del sistema viene di seguito fornita una descrizione minimale delle funzioni richieste. Sarà compito degli offerenti descrivere e dettagliare nell'offerta tecnica le soluzioni proposte sia a livello hardware che a livello software, oppure delle caratteristiche tecniche e delle funzioni richieste minime cui devono necessariamente rispondere i beni offerti. Le caratteristiche migliorative, oggetto di valutazione in sede di gara, sono indicate nell'allegato contenente i criteri e sub di valutazione.

A livello generale, il sistema è composto da n. 2 (due) postazioni di rilevamento delle infrazioni, da installare nei seguenti siti ubicati nel centro abitato del Comune di Vimodrone:

- Impianto semaforico Strada Padana Superiore altezza civico 221 direzione Bergamo;
- Impianto semaforico Strada Statale Padana Superiore altezza civico 211 direzione Milano;

Queste postazioni trasmetteranno le potenziali violazioni al server, che avrà il compito di memorizzare tutte le violazioni su database dedicato. Presso la sede della Polizia Locale sarà ubicata una postazione operatore con la quale ci si interfacerà al server. Una volta verificate e determinate le possibili violazioni da sanzionare, un software produrrà un file che, trasmesso al sistema gestionale delle contravvenzioni, provvederà ad alimentare il processo di accertamento e di verbalizzazione.

### 3. POSTAZIONE PERIFERICA DIGITALE DI RILEVAMENTO

In corrispondenza dei siti indicati, dovrà essere installato un dispositivo omologato per ogni località, per il rilevamento senza la presenza degli organi di polizia stradale delle violazioni all'articolo 146 del Codice della Strada, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis) e comma 1-quater del medesimo Codice: tali dispositivi dovranno rilevare i veicoli in infrazione al fine di permettere il successivo accertamento delle violazioni e l'avvio dell'iter per la redazione del verbale di accertamento e contestazione de parte della Polizia Locale.

Nell'ambito del triennio di noleggio, il Comando di Polizia Locale potrà disporre, senza oneri per l'Amministrazione Comunale e pertanto con spese esclusivamente a carico dell'aggiudicatario, lo spostamento per una sola volta di una o di entrambe le postazioni periferiche di ripresa.

Nella presentazione dell'offerta l'azienda dovrà pertanto valutare tale eventualità.

Altresì, dovrà considerare a proprio carico il ripristino delle funzionalità ovvero la sostituzione degli impianti in caso di danneggiamento o eventi che possano comportarne l'inutilizzabilità: all'uopo è data facoltà all'aggiudicatario di tutelarsi con un'idonea copertura assicurativa.

### 4. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEL SISTEMA

Il sistema di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche dovrà funzionare esclusivamente in modalità digitale e dovrà essere realizzato con apparecchiature omologate e pertanto approvate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 del Codice della Strada, e rispondenti alle prescrizioni sotto elencate.

In particolare il sistema, che si ricorda essere composta dall'hardware e dal software presso il Comando e da n. 2 postazioni fisse sul territorio, dovrà:

- 1) Essere omologato/approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accertamento, in modalità automatica senza la presenza dell'agente accertatore, delle infrazioni all'art. 146, comma 2 e 3 del C.d.S., giusto quanto previsto dall'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis) e comma 1-quater del Codice della Strada;



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

- 2) Essere in grado di garantire il funzionamento nelle 24 ore giornaliere con qualsiasi condizione climatica e meteorologica;
- 3) Essere del tipo fisso, ancorato a terra e non rimovibile, nel rispetto della normativa vigente, e posizionato ad una altezza che garantisca che lo stesso non possa essere facilmente manomettibile e oscurabile, nel rispetto delle indicazioni delle prescrizioni contenute nel decreto di omologazione o sull'eventuale manuale utente o altro documento citato dal decreto stesso;
- 4) Dovrà essere installato in modo da rendere il più difficoltoso possibile gli atti di vandalismo;
- 5) Fornire in automatico, quale prova dell'avvenuta infrazione, almeno una doppia documentazione fotografica e un filmato, da cui si possa vedere la fase di avvicinamento e successivo attraversamento dell'intersezione con lanterna semaforica proiettante luce rossa: giova precisare che si ritiene indispensabile la presenza del filmato alla luce dell'esperienza diretta del Comando nella gestione del contenzioso;
- 6) Memorizzare la documentazione delle infrazioni localmente su memoria digitale non volatile (hard disk o dispositivi analoghi), e trasmissione della documentazione stessa attraverso sistema wireless, possibilmente con collegamento con sim dati;
- 7) Garantire la sicurezza e l'integrità dei dati raccolti mediante meccanismi di certificazione degli stessi;
- 8) Produrre documentazione di infrazione in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale (sia di giorno che di notte), la quale dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) Indicazione della località dove è avvenuto l'accertamento;
  - b) Tempo di attivazione della luce gialla;
  - c) Tempo trascorso dall'attivazione della luce rossa al passaggio del veicolo;
  - d) Identificazione della corsia interessata dall'infrazione;
  - e) Data e ora dell'accertamento;
- 9) Preferibilmente non richieda per il suo funzionamento, spire sulla carreggiata che necessitino di manomissione della sede stradale per la propria applicazione;
- 10) Effettuare il rilievo in contemporanea di entrambe le corsie di tutti i veicoli a motore in transito con distinzione automatica della corsia;
- 11) Consentire la rilevazione della traiettoria di tutti i veicoli che compaiono nella sequenza inquadrata, anche in transito simultaneo, paralleli o accodati;
- 12) Consentire il riconoscimento automatico delle targhe con O.C.R. e funzione zoom sulla targa, o con sistema equipollente;
- 13) Prevedere l'eventuale possibilità di spegnimento delle apparecchiature di ripresa direttamente dal Comando Polizia Locale in caso di necessità (es. gara ciclistica, cortei, deviazioni stradali per lavori o cedimenti, manifestazioni varie).

## 5. CENTRO DI CONTROLLO

Il Centro di controllo dovrà essere reso disponibile al personale del Comando di Polizia Locale, per tutte le attività di validazione e gestione delle violazioni accertate. L'accesso al Centro di Controllo dovrà essere consentito anche nei quattro mesi successivi al termine del servizio di noleggio triennale, al fine di terminare l'iter procedurale delle violazioni stradali accertate fino alla scadenza contrattuale. Dovrà essere tale da permettere almeno:

1. Un'espansibilità del numero di apparecchiature collegate mantenendo la stessa architettura generale previa eventuale adeguamento dell'hardware (memoria e capacità disco);



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

2. La possibile espansione ad altri sistemi di controllo del traffico;
3. La gestione centralizzata dei dati provenienti dal sistema periferico di rilevamento, ovvero acquisire i dati dalla postazione periferica in maniera automatica;
4. La consultazione dei dati e delle immagini ricevute dai sistemi periferici di rilevamento in modalità WEB, ovvero senza la necessità di installare alcun software sulle postazioni operatorie;
5. La piena compatibilità all'attuale sistema gestionale delle contravvenzioni (PIEMME GU di Sapidata);
6. Le seguenti funzionalità:
  - a. Gestione profili operatori;
  - b. Gestione dei livelli operatore;
  - c. Gestione dei gruppi di operatori;
  - d. Statistiche operatori;
  - e. Controllo remoto del funzionamento del sistema di rilevamento;
  - f. Analisi dei transiti;
  - g. Accantonamento transiti non idonei alla verbalizzazione;
  - h. Riprocessamento dei transiti verbalizzati;
  - i. Archiviazione delle infrazioni, con attribuzione del codice ADI ai fotogrammi;
  - j. Export dei dati relativi alle infrazioni;
  - k. Conservazione del filmato acquisito in sede di accertamento;
  - l. Sovraimpressione delle immagini con i dati di transito.

I dati, le immagini ed i filmati acquisiti dal sistema dovranno essere trattati secondo le modalità previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e da eventuali provvedimenti generali del Garante della Privacy: altresì dovranno essere conservati a cura dell'affidatario del servizio in ambiente protetto per almeno 5 anni dalla data dell'accertamento.

## 6. LINEE DI COMUNICAZIONE

Le linee di comunicazione, a carico dell'offerente, dovranno creare una rete in grado di mettere in comunicazione le apparecchiature periferiche di rilevamento con il server del Centro di Controllo e contestualmente mettere in comunicazione la Polizia Locale con il server di controllo.

Questo permetterà al personale della Polizia Locale la gestione dell'intero iter sanzionatorio.

## 7. SERVIZI CONNESSI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COMPRENSIVI DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE

L'attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelli relativi a:

- imballaggio;
- trasporto;
- facchinaggio;
- posa in opera comprensiva dell'esecuzione di allacci elettrici, telefonici e quanto altro necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature, compresa la tecnologia necessario per la trasmissione dei dati al Comando di Polizia Locale;



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

- installazione dell'apposita segnaletica stradale indicante la presenza dell'apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni semaforiche;
- verifica del corretto funzionamento, collaudo, taratura e certificazione dell'impianto;
- rimozione ed asporto dell'imballaggio.

La consegna e l'installazione delle apparecchiature saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi evidenziati dal Comune al momento dell'attivazione del contratto.

La consegna, la posa in opera e l'installazione dei beni dovranno avvenire **nel termine essenziale indicato nel presente atto.**

Al termine del positivo completamento della procedura di installazione e verifica della funzionalità, verrà effettuato un collaudo dal Comune in contraddittorio con il fornitore, redigendo apposito verbale, la cui data è da considerarsi "Data di accettazione". Il collaudo dovrà verificare il perfetto funzionamento di tutti i beni installati e dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente atto, attestando il rispetto degli standard e delle prescrizioni previste. Il Comune potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei beni consegnati con quelli previsti nel presente atto e se migliorativi nell'offerta tecnica

## 8. MANUTENZIONE

Il sistema dovrà essere potenzialmente costantemente in funzione ed è quindi necessaria un'attività continua di manutenzione, con eventuale riparazione, o sostituzione di parti di ricambio in tempi ridotti.

Le aziende che parteciperanno alla gara dovranno presentare un progetto di assistenza il più integrato e dettagliato possibile. La proposta di assistenza e manutenzione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. Sedi operative;
- b. Mezzi e strumenti a disposizione;
- c. Programma ed operazioni di manutenzione ordinaria e di taratura periodica delle apparecchiature;
- d. Interventi di ripristino e relativi tempi di intervento in caso di manutenzione straordinaria;
- e. Gestione delle necessarie parti di ricambio.

## 8. FORMAZIONE ED ASSISTENZA

L'appalto dovrà comprendere anche la formazione del personale addetto alla gestione del sistema nel suo complesso, da tenersi presso la sede della Polizia Locale, successivamente al collaudo del sistema. Dovrà essere prevista una sessione di aggiornamento del personale della Polizia Locale o di formazione iniziale di nuovo operatore assegnato con periodicità semestrale.

Dovrà essere inoltre fornita integralmente la documentazione tecnica degli apparati installati e la documentazione operativa (manuali operatore) del sistema, il tutto in lingua italiana (in formato cartaceo ed elettronico).



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

Altresì, dovrà essere garantita assistenza telefonica e/o on line al personale della Polizia Locale da parte di operatori tecnici della ditta aggiudicataria, al fine della risoluzione in tempo reale di eventuali problematiche che dovessero riscontrarsi nell'espletamento delle funzioni di competenza.

### 9. DURATA DEL NOLEGGIO E TEMPI

Il noleggio avrà durata pari a n 36 mesi a decorrere dalla "data di accettazione" da parte dell'aggiudicatario. Il fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui oltre e la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per il corretto funzionamento dei beni per tutta la durata del contratto di noleggio.

I beni devono essere consegnati ed installati **entro e non oltre quindici giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo** del Comune pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

### 10. SICUREZZA

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007, prevede l'obbligo per il Comune di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l'elaborazione di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. A tal proposito si rileva che non si ritiene esistono rischi da interferenza, fermo restando l'obbligo per il fornitore di adottare tutte le misure e i mezzi necessari per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di terzi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, con la predisposizione a carico del fornitore di un apposito un piano di sicurezza relativo ai lavori necessari all'esecuzione delle opere propedeutiche alla installazione.

### 11.CESSAZIONE ATTIVITA' – ATTIVITA' DI FINE CONTRATTO

Al termine del contratto di noleggio il Fornitore provvederà all'attività di disinstallazione dei beni.

Il Fornitore provvederà a ritirare i beni, a sue spese. il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre n. 20 giorni lavorativi dallo scadere del periodo di noleggio o dalla risoluzione e/o recesso dal contratto;



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

A tal fine, sarà onere del Fornitore porre in essere le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all' imballaggio, asporto, trasporto, facchinaggio, ecc..

### **12. RESPONSABILE;**

Il Fornitore, entro 5 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura dovrà comunicare al Comune le generalità del "Responsabile Generale del Servizio, indicando i rispettivi recapiti telefonici (incluso telefono cellulare) e l'indirizzo di posta elettronica.

Il predetto soggetto sarà responsabile delle prestazioni dedotte nel presente appalto a decorrere dalla data disattivazione.

### **13. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ'**

Il corrispettivo dovuto al fornitore per tutte le prestazioni ricomprese nel presente atto e nell'offerta tecnica offerta in sede di gara è quello risultante dal ribasso offerto sull'importo complessivo posto a base di gara compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Detto corrispettivo sarà erogato in eguali canoni mensili posticipati. Il fornitore emetterà fatture mensili posticipate dalla data di accettazione della fornitura a seguito del positivo esito del collaudo. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni. Il fornitore ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136, e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti del Comune di Vimodrone, in favore dell'azienda aggiudicataria, relativi al noleggio saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dall'azienda in sede di offerta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, e ss.mm.ii.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto

Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli specificati nel presente capitolato speciale di appalto, sono a carico del fornitore gli oneri seguenti:

- Disponibilità del personale qualificato all'esecuzione dei lavori;
- Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, il fornitore si obbliga ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. I suddetti



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni sindacali e receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, della struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertato dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e all'ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, a titolo di risarcimento danni. Sulle somme detratte non saranno, a qualsiasi titolo, corrisposti interessi.

- a garantire che i beni forniti abbiano le caratteristiche minime stabilite nel presente atto e quelle migliorative offerta in sede di gara e che siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente;
- ad erogare i servizi connessi e comunque ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e nell'offerta presentata in sede di gara;
- a manlevare il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei beni oggetto del presente appalto.
- Ad eseguire le prestazioni con le modalità stabilite nel presente atto e **se** maggiorative nell'offerta prodotta in sede di gara ed esattamente nei luoghi indicati nel presente atto

### **14. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune:

- tutte le attività relative all'espletamento dell'iter sanzionatorio, compresi i software di verbalizzazione;
- i contratti di fornitura dell'energia elettrica, e conseguenti canoni, necessaria al funzionamento del sistema;
- la cura e la manutenzione ordinaria del manto stradale (ad esclusione del



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

ripristino successivo all'installazione, che è a carico dell'azienda appaltatrice) dove sono installate le postazioni di rilevamento;

- la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici;
- il rifacimento di eventuali spire elettromagnetiche necessarie al funzionamento dei beni, qualora risultino danneggiate per cause non imputabili all'appaltatore;
- la eventuale attivazione di una linea adsl presso la sede del Comando per la ricezione dei dati dalle apparecchiature di rilevazione;
- la regolare manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale nelle località dove sono installate le postazioni di rilevamento.

### **15. PENALI**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Comune a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla data di positiva installazione ai termini massimi stabili per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità di cui sopra, il fornitore è tenuto a corrispondere al Comune una penale pari a 50,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore non consegni, unitamente al bene/i quanto a corredo dello/stesso/i.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Comune una penale pari a 150,00 euro fatto salvo il risarcimento del maggior danno per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Comune, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dei beni ovvero per la sostituzione di ebanri rispetto ai termini e a quanto sopra indicato;

In caso di prestazioni non conformi, a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente atto e/o nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05% e il 5% dell'importo contrattuale, Iva ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora il Comune ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

### **16. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE - OBBLIGO DI MANLEVA – COPERTURA ASSICURATIVA**

Il fornitore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del fornitore quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre, il fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto. È obbligo del fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente appalto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto del fornitore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente appalto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal fornitore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a quello sopra indicato mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza

### **17. CONTROVERSIE**

Il Foro di Monza è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto. E' esclusa la competenza arbitrale.

### **18. CAUZIONE:**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, il fornitore deve depositare idonea garanzia dell'importo resa ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in favore del Comune. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del noleggio e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo stabilito nell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del fornitore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

### **19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E IPOTESI DI RECESSO**

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni ; subappalto ; cauzione definitiva ; divieto di cessione del contratto; cessione del credito .

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto il fornitore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al fornitore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

Recesso per giusta causa: Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertata la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al fornitore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui sopra, il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile. In adempimento a quanto previsto dl D.lgs. n. 159/2001 il Comune recederà dal presente atto nei casi e con le modalità previste nell'articolo 94 del citato D.lgs. In aggiunta a quanto sopra



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

previsto, il Comune, in ragione di quanto stabilito dal decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

### **20. SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico dell'appaltatore.

### **21. SUBAPPALTO , CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO**

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. Il fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse dalla normativa vigente, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. Il fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG assegnato all'appalto di che trattasi al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del fornitore medesimo, riportando il CIG .

In caso di inosservanza da parte del fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto

Il subappalto è ammesso nei confronti di soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni, ed è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto, oltre ad essere dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale a pena di nullità.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

dell'aggiudicatario che rimane unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale di quanto subappaltato.

L'affidamento di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali per l'esecuzione di tutte le attività contrattuali previste.

Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dagli atti di gara nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'esecuzione del servizio in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Il fornitore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il fornitore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere al fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso il fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il fornitore si obbliga a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui sopra, il Comune può risolvere il contratto, salvo il



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocerà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

### **22. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente atto e, se migliorative, nell'offerta tecnica presentata . Il fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività eventualmente in atto presso il luogo in cui si svolge l'appalto. Il fornitore inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

Per le prestazioni dovute, il fornitore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **23. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto. Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente. Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

### **24. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

IL Comune nominerà il DIRETTORE dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il direttore dell'esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, provvede al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura

### **25. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico del fornitore intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. Il fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi allegati nonché nell'offerta tecnica se migliorativi. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. Il Comune i riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. IL fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il fornitore è tenuto a comunicare al Comune ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Sede **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**  
Telefono **022500157** - Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** - Partita Iva **00858950967**

**SETTORE SICUREZZA URBANA - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Ufficio Comando Tel. 0225077347 Fax diretto 022500330**  
**E-mail polizialocale@comune.vimodrone.milano.it**

### 26. QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Il Comune potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'ammontare ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Il Comune, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del cinque per cento dell'ammontare complessivo. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del cinque per cento in meno del corrispettivo complessivo, il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite. Con la sottoscrizione del contratto il fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non sia stata approvata dal direttore dell'esecuzione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistenti.

### 27. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, valgono e si applicano le condizioni indicate negli altri documenti di gara e le norme vigenti in materia.

**INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE DEL COMUNE DI VIMODRONE**

La impresa Project Automation S.p.A., con sede in Monza (MB) CAP 20900, Viale Elvezia n. 42, tel.03928061, Capitale sociale 6.000.000,00 €, codice fiscale 03483920173, partita IVA n. 02930110966 iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza al n. 03483920173 in persona dell'amministratore delegato e legale Felippone Dott. Fabrizio, con riferimento alla gara di fornitura in noleggio di un sistema di controllo delle infrazioni semaforiche del Comune di Vimodrone

- a) Dichiara le seguenti informazioni relativamente ai documentatori di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche offerti:  
modello PARVC (omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il decreto ministeriale Prot. N. 1929 del 3.4.2013)  
produttore Project Automation S.p.A.
- b) attesta che i beni offerti e i servizi connessi sono rispondenti alle caratteristiche/requisiti richiesti dalle normative vigenti e sono rispondenti alle caratteristiche/requisiti minime/i di cui alla documentazione di gara;
- c) si impegna a consegnare al Comune tutta la documentazione di comprova del possesso da parte dei prodotti offerti dei requisiti o delle caratteristiche (nel seguito solo caratteristiche) tecniche e/o funzionali richieste ed offerte (minime e migliorative) per la verifica tecnica prevista nel disciplinare;

**FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:**

**1) Elemento A1 - Assenza di spire per il funzionamento del sistema** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate):

- (x) garantita assenza di spire  
( ) NON garantita assenza di spire

**2) Elemento A2 - N. di fotogrammi** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate):

- ( ) n. 2 fotogrammi  
( ) n. 4 fotogrammi  
(x) n. 6 o più fotogrammi

**3) Elemento A3 - Durata del filmato** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate):

- ( ) durata filmato fino a 4 secondi  
(x) durata filmato oltre i 4 secondi

**4) Descrizione della soluzione proposta con riguardo all'elemento di valutazione B della lettera di invito:**

A livello periferico, la sicurezza degli accertamenti è garantita da una serie di accorgimenti implementati sul sistema PARVC stesso, che, nello specifico, **firma digitalmente** tutte le immagini JPEG generate. La firma digitale consente di: verificare la provenienza dell'immagine; verificare se l'immagine è stata modificata; impedire a terzi la conoscenza delle procedure da utilizzare per eseguire il controllo di autenticità, di produrre immagini "false" correttamente firmate. La firma digitale viene inserita all'interno dell'header JPEG dell'immagine e viene costruita a partire dall'elaborazione di tutta l'immagine, compreso l'header. L'algoritmo di firma digitale utilizzato è il FIPS 186-2 (Federal Information Processing Standard), in cui l'algoritmo di hash è SHA-1, mentre l'algoritmo di encryption è DSA (Digital Sign Algorithm).

A livello periferico viene inoltre eseguita annualmente anche una certificazione/taratura del sistema ad opera di un centro LAT (accredia); tale centro rilascerà un certificato di taratura contenente:

- Matricola apparato
- Modalità e condizioni di misura
- Risultati di misura riferiti alla durata della fase di giallo

- Tabella ritardi misurati tra scatto del rosso e scatto della foto

A livello comunicazione, tutte le informazioni acquisite dalle apparecchiature periferiche sono trasmesse al Media Data Center di Project Automation e rese visibili alla postazione operatore collocata presso il Comandò della Polizia Locale di Vimodrone per la validazione. La trasmissione automatica dei dati avviene su linea di comunicazione a completo carico di Project Automation; si tratta di un **collegamento "long range" basato su tecnologia UMTS e standard superiori (HSDPA/HSUPA)**, realizzato attraverso il router UMTS compreso in fornitura. La tipologia di rete di trasmissione offerta garantisce la protezione dei dati, in quanto è basata su speciali algoritmi di encriptazione ed autenticazione, infatti la comunicazione è encriptata utilizzando router configurati per stabilire una "**VPN in tunnel mode**", che consiste nella cifratura dei pacchetti IP che vengono inviati in Internet.

Per quanto riguarda il livello centrale, il Media Data Center di Project Automation presente a Monza è un ambiente protetto e controllato all'interno dell'azienda e rappresenta *una struttura appositamente dedicata alla raccolta dei dati e delle immagini acquisite dalle apparecchiature di rilevamento infrazioni e certificata ISO/IEC 27001*. L'hardware che compone il Media Data Center è stato assemblato per fare fronte a qualsiasi evenienza senza che quest'ultima provochi perdita di dati o altro: elaboratori ridondanti, sistemi di back-up automatici, alimentazione elettrica da gruppi statici di continuità, sistemi di controllo accesso per il personale, sistemi di sicurezza e spegnimento incendio, linee di telecomunicazione in VPN crittografate, simulazioni periodiche di <disaster recovery> sono solo alcune delle tecnologie adottate.

**5) Elemento C - Impatto ambientale con riferimento all'ingombro della corsia** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate) :

- ( ) completo ingombro della corsia come meglio definito nella lettera di invito  
( ) parziale ingombro della corsia come meglio definito nella lettera di invito  
(x) assenza di ingombro della corsia come meglio definito nella lettera di invito

**6) Descrizione della soluzione proposta con riguardo all'elemento di valutazione D della lettera di invito:**

Riassumiamo, nel seguito, le caratteristiche e le prestazioni dell'apparecchiatura che realizza il sistema di controllo del passaggio con semaforo rosso:

- PARVC è in grado di rilevare tutte le infrazioni di passaggio con il semaforo rosso, quindi può essere installato **per il controllo di intersezioni semaforiche, di attraversamenti pedonali, di sensi unici alternati**, etc., come da articolo 201 del codice della strada (Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, aggiornato con legge n°11 del 13/02/2012);
- PARVC è costituito da un **unico corpo camera** che racchiude, al proprio interno, una fotocamera digitale b/n (telecamera OCR), una fotocamera digitale a colori, un illuminatore IR a LED, un'unità di elaborazione e archiviazione, un sistema GPS e un sistema di gestione degli I/O e delle comunicazioni. La telecamera OCR è una fotocamera digitale con sensore CMOS in B/N, **risoluzione 5 megapixel** (2560 x 2048) a 75 fps; la telecamera a colori è una fotocamera digitale con sensore CMOS a colori, **risoluzione 5 megapixel** (2560 x 2048) a 75 fps;
- PARVC è dotato di illuminatore IR per la telecamera OCR composto da 6 LED ad alta efficienza;
- PARVC è dotato di **funzionalità OCR di lettura targhe**;
- PARVC è dotato di memoria di sistema interna (SD card);
- PARVC è in grado di funzionare **24 ore su 24, 7 giorni su 7**, in qualsiasi condizione meteorologica e ambientale, **sia nelle ore diurne che notturne**;
- PARVC è in grado di funzionare in **condizioni di temperatura estreme -20°C/+55°C** come da certificazione ottenuta da Nemko n. 256709-1 TRFENV del 28/04/2014;
- PARVC è installato in una custodia con grado di protezione **IP66** ed è posizionato ad un'altezza compresa tra i 4 e 5 metri, rendendolo sicuro contro gli atti di vandalismo;
- PARVC produce una documentazione fotografica dell'infrazione, sia a **colori** che in **bianco e nero**, da cui si evincono una serie di dati tra cui: l'identificativo della postazione (località, intersezione, ecc), l'indicazione della corsia di marcia, la data e l'ora del transito/accertamento, i **tempi di giallo e di rosso**, l'identificativo dell'apparecchiatura (numero seriale), la targa, ecc. I dati possono essere sovrapposti sulle immagini. Il sistema produce un **totale di n. 8 immagini**, di cui 6 a colori e 2 in b/n.



- PARVC produce anche un **filmato a colori dell'infrazione della durata di circa 6 sec.**, ad integrazione delle immagini fotografiche, visualizzabile a livello centrale su **SRI-Web®**;
- PARVC **firma digitalmente** le immagini e i filmati acquisiti, rendendoli di fatto immodificabili.
- PARVC permette di discriminare la tipologia di infrazione secondo quanto previsto dall'**articolo 146 del codice della strada comma 2** (veicolo che si ferma dopo la linea di arresto, mancata osservanza della segnaletica stradale) e **comma 3** (prosecuzione della marcia nonostante il semaforo rosso non la permetta);
- PARVC è dotato di dispositivo **GPS** per individuare la posizione di installazione (coordinate) e **per aggiornare e mantenere sincronizzato l'orologio di sistema**. L'aggiornamento e la sincronizzazione dell'orologio può essere fatta utilizzando il protocollo NTP server;
- PARVC funziona in modalità “**free run**”, senza l'utilizzo di sensori aggiuntivi (spire induttive) o **altri trigger esterni**;
- PARVC permette di impostare il tempo di ritardo (espresso in millisecondi) da applicare dopo lo scatto del rosso prima di eseguire il rilievo dell'infrazione;
- PARVC rileva il passaggio anche di autotreni ed autoarticolati;
- **L'OCR del dispositivo PARVC è in classe A** secondo la norma UNI10772 rapporto di prova I.N.R.I.M n. 11-0669-01 del 10/11/2011;
- Il sistema periferico è dotato di un **gruppo statico di continuità (UPS)** in grado di assicurare la continuità operativa dell'apparato di rilevamento delle infrazioni semaforiche anche in caso di disturbi all'alimentazione elettrica, quali, ad esempio, perdita di corrente, abbassamento della tensione di rete o disturbi elettrici (sovraffollata momentanea, picchi, ecc.). L'UPS è equipaggiato con un kit batterie, che entra in funzione quando l'alimentazione di rete si interrompe, **garantendo la piena operatività del dispositivo periferico per un periodo di almeno 30 minuti**.

**7) Elemento E1 - Garanzia di espandibilità del software alla gestione di altri sistemi di controllo del traffico (ZTL, letture targhe, velocità ecc.)** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate) :

- (x) garantita l'espandibilità del software alla gestione di altri sistemi di controllo del traffico (ZTL, letture targhe, velocità ecc.)  
( ) NON garantita l'espandibilità del software alla gestione di altri sistemi di controllo del traffico (ZTL, letture targhe, velocità ecc.)

**8) Elemento E2 - Interfaccia con i principali software gestionali delle contravvenzioni Codice della Strada** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate) :

- (x) garantita l'interfaccia con i principali software gestionali delle contravvenzioni Codice della Strada  
( ) NON garantita l'interfaccia con i principali software gestionali delle contravvenzioni Codice della Strada

**9) Descrizione della soluzione proposta con riguardo all'elemento di valutazione F della lettera di invito:**

Project Automation mette a disposizione del Comune di Vimodrone la struttura del proprio **Media Data Center (MDC)**, collocato presso la sede di Monza a cui afferiscono i dati e le immagini delle presunte infrazioni rilevate dalle apparecchiature periferiche; è certificato **ISO/IEC 27001:2005** relativamente alla **“Sicurezza delle informazioni dei servizi di noleggio sistemi di rilevamento infrazioni”**.

Il Media Data Center è costituito dall'hardware e dal software necessari per l'acquisizione delle immagini e delle relative informazioni dalla periferia, al fine di consentire la conferma delle infrazioni e la successiva verbalizzazione da parte della Polizia Locale.

Project Automation ha stabilito e mantiene in maniera controllata e costante un sistema documentato di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, il cui campo di applicazione riveste tutti i requisiti della Norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e ha come oggetto il processo di trattamento dei dati relativi al sistema SRI®, secondo lo scopo del certificato:

**“Servizio di noleggio per la gestione ed il controllo dei sistemi di rilevamento infrazioni (SRI) al codice della strada”.**

Il sistema SRI® permette la gestione del sistema di rilevamento infrazioni attraverso l'erogazione di un servizio di noleggio delle apparecchiature e della gestione dei dati delle infrazioni: Tale servizio viene erogato tramite il Media Data Center e, attraverso interfaccia Web, permette di configurare gli apparati di

---

campo, acquisire, archiviare e visualizzare i transiti sospetti provenienti dal campo, effettuare l'analisi di questi transiti, assegnare il lavoro agli operatori, etc.

La certificazione del proprio Media Data Center secondo la norma **UNI CEI ISO/IEC 27001:2005** sottolinea come Project Automation voglia continuare il proprio impegno per il miglioramento continuo dei risultati nel campo della protezione e gestione della sicurezza delle informazioni.

La certificazione assicura un servizio che consente un utilizzo sicuro e continuo del sistema SRI® proteggendo da tutte le minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, il patrimonio informativo del servizio di noleggio di gestione e controllo dei sistemi di rilevamento infrazioni di Project Automation e dei relativi Clienti.

Il Media Data Center si trova all'interno dei locali di Project Automation e precisamente all'interno del locale CED, dotato di un controllo accessi regolato da un badge identificativo al quale possono accedere solo le persone autorizzate. Il locale ha quindi un controllo accessi e un impianto anti-intrusione, oltre ad avere un impianto anti-incendio costituito da sensori e da un sistema di spegnimento incendio autonomo. Il locale CED è altresì dotato di un UPS e di un impianto di condizionamento per il mantenimento di una temperatura costante.

Periodicamente viene effettuato un back-up dei dati su "tape", i quali sono custoditi in una cassaforte ignifuga presente in un locale distinto rispetto al CED.

**10) Descrizione della soluzione proposta con riguardo all'elemento di valutazione G della lettera di invito:**

Il sistema proposto è strutturato per interagire a livello centrale con la banca dati istituzionale a disposizione delle forze dell'ordine (Portale dell'Automobilista/Ministero dell'Interno) per il controllo di:

- **Copertura assicurativa dei veicoli** (rif. art. 193 del C.d.S. che disciplina l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile e le modalità di accertamento della copertura assicurativa stessa - comma 4);
- **Revisione** (rif. art. 80 del C.d.S. che disciplina l'obbligo di revisione dei veicoli).

Nel momento in cui viene elaborata l'infrazione di "passaggio con semaforo rosso" da parte di un veicolo, la targa può essere sottoposta al controllo dell'assolvimento o meno da parte del proprietario del veicolo della copertura assicurativa o della revisione del veicolo.

Allo stesso modo, il sistema proposto, interagisce con la banca dati del **Ministero dell'Interno** per verificare se la targa del veicolo in infrazione appartiene ad un **Veicolo Rubato**.

Tra le funzionalità messe a disposizione dal sistema **SRI-Web®**, si evidenzia il servizio di **consultazione on-line delle infrazioni al C.d.S. (Multaweb)** che consente agli utenti sanzionati di visualizzare le proprie sanzioni mediante un collegamento Internet con il portale comunale. Il servizio permette la consultazione via Internet del "riscontro al cittadino", ovvero di quel documento che viene generato al termine del processo di accertamento di ogni singolo transito in infrazione e che riporta le immagini dell'infrazione stessa. La finalità del documento è l'attestazione dell'avvenuta infrazione e può essere mostrato al cittadino che ne faccia richiesta.

Nel sistema **SRI-Web®** in fornitura è possibile definire la **lista nera** delle targhe automobilistiche che, per ragioni svariate e molteplici, debbano essere identificate e fermate da parte degli organi di Polizia. Possono ricadere in queste liste gli autoveicoli rubati, gli autoveicoli in fermo amministrativo, gli autoveicoli sospetti ed altro ancora. Nel sistema SRI è possibile definire questa lista nera attraverso l'inserimento della targa dei veicoli in una opportuna maschera di input. Nel momento in cui viene elaborata la infrazione, e quindi decodificata in maniera digitale la targa del veicolo, questa viene confrontata con il contenuto della "lista nera". Esclusivamente nel caso questa sia presente viene creato un file, visibile solo al personale abilitato, che contiene i dati relativi a questo evento.

**11) Descrizione della soluzione proposta con riguardo all'elemento di valutazione H della lettera di invito;**

Le forte e consolidata presenza di Project Automation nel settore dei sistemi di rilevamento infrazioni al C.d.S. con particolare riferimento ai sistemi di controllo del passaggio con semaforo rosso consente di ottimizzare tutte le attività tecniche e gestionali necessarie per l'esecuzione dell'appalto.

Project Automation rappresenta una delle più importanti realtà italiane operante nel settore della fornitura, noleggio, manutenzione, integrazione e gestione di sistemi per il rilevamento delle infrazioni al

Codice della Strada. L'alto numero di impianti installati presenti sul territorio nazionale, come si evince dalla tabella sotto riportata, dimostra l'elevata capacità di Project Automation di gestire in modo ottimale le attività di fornitura/noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria e la conseguente strutturazione del personale tecnico.

Project Automation opera sul mercato dagli inizi degli anni 2000 e ad oggi vanta installazioni su tutto il territorio nazionale con oltre 1.000 apparecchiature digitali per il rilevamento delle infrazioni (art. 142 C.d.S., art. 146 C.d.S. e rilevamento infrazioni per l'accesso in Zone a Traffico Limitato) suddivise in controllo Rosso, Velocità e ZTL; oltre 150 sono dedicate al controllo del passaggio con semaforo rosso.

Regione	N. apparati Controllo Rosso	N. apparati Controllo Velocità	N. apparati Controllo ZTL
Abruzzo	5		5
Basilicata			7
Campania			13
Emilia-Romagna	14	39	141
Friuli-Venezia Giulia			4
Lazio	9	5	58
Liguria	3		4
Lombardia	65	24	268
Marche		2	11
Piemonte	12	45	48
Puglia	15		39
Sardegna	9	5	15
Sicilia		4	43
Toscana	6	3	31
Umbria	14	2	30
Veneto	7	29	54
<b>TOTALE</b>	<b>159</b>	<b>158</b>	<b>771</b>

**12) Elemento I - Accessibilità al servizio di assistenza e manutenzione** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate) :

- ( ) accessibilità tramite internet  
 (x) accessibilità tramite call center

**13) Elemento L1 - Tempi di intervento** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate) :

- ( ) intervento OLTRE le 8 ore  
 (x) intervento ENTRO le 8 ore

**14) Elemento L2 - Tempi di ripristino** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate) :

- ( ) ripristino OLTRE le 24 ore  
 (x) ripristino ENTRO le 24 ore

**15) Elemento M - Presenza di un magazzino ricambi** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate) :

- (x) garantita la presenza di un magazzino di ricambi  
 ( ) NON garantita la presenza di un magazzino di ricambi

**16) Elemento N1 - Erogazione corso certificato** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate):

- (x) garantita l'erogazione di un corso certificato  
 ( ) NON garantita l'erogazione di un corso certificato

**17) Elemento N2 - Erogazione dispense** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate):

- (x) garantita l'erogazione di dispense  
 ( ) NON garantita l'erogazione di dispense

**18) Elemento N3 - Erogazione corso formativo e/o aggiornamento modalità e-learning** (barrare la soluzione proposta tra quelle sotto indicate) :

- (x) garantita l'erogazione di corso formativo e/o aggiornamento modalità e-learning  
 ( ) NON garantita l'erogazione di corso formativo e/o aggiornamento modalità e-learning



---

19) Descrizione della soluzione proposta con riguardo all'elemento di valutazione O della lettera di invito:

**SEGRETO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL CODICE**



ALL.

Dichiarazione ex art. 53 del codice

All'ufficio Comune operante come CUC

**OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE DEL COMUNE DI VIMODRONE**

Il sottoscritto Dott. Fabrizio Felippone, nato a Milano il 12.12.1959

in qualità di Amministratore Delegato

Dell'impresa PROJECT AUTOMATION S.P.A.

Con sede legale in Monza, Viale Elvezia n.42

(Eventuale) sede amministrativa in Monza, Viale Elvezia n.42

Con pec: paspa@legalmail.it e con num. tel. 039.28061

E-mail info@p-a.it

Con codice fiscale n. 03483920173 e partita IVA n. 02930110966,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/200 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

**DICHIARA**

di **non autorizzare** l'accesso agli atti nelle parti descrittive dell'offerta tecnica di cui al punto 19 inherente l'elemento di valutazione O della lettera di invito (qualità della documentazione fornita), nonché delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando le seguenti motivazione: le informazioni contenute nei suddetti documenti costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui divulgazione causerebbe alla scrivente impresa ed ai propri fornitori notevoli danni di tipo commerciale e patrimoniale; in particolare si fa presente che da detti documenti si evincono le modalità operative ed esecutive di effettuazione delle attività oggetto di gara, contenenti il possesso di know-how e competenza tecnologia specifica di Project Automation S.p.A. a fronte dell'esperienza acquisita in detto settore di attività, pertanto l'accesso a tali informazioni potrebbe risultare penalizzante e gravemente lesivo dei diritti di proprietà industriale della società titolare

Monza, 25.11.2016

Firma Digitale

Pag. 1 di 1



**Project Automation S.p.A.**  
Sede Legale e Operativa:  
Viale Elvezia, 42  
20900 Monza - MB - ITALY  
tel: 039 2806.1  
fax: 039 2806.430

Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.  
Partita IVA 02930110966  
Cod. Fisc. e n° Iscriz. 03483920173  
del Reg. Impr. Monza e Brianza  
R.E.A. n° 1604390  
[www.p-a.it](http://www.p-a.it)



**Dott. JOSÉ CARBONELL Dott. CLAUDIO SIRONI**

NOTAI ASSOCIATI

20852 Villasanta (MB) - Piazza C. Pavese, 4 - Tel. 039 2051156 - Fax 039 2051153 - 20871 Vimercate (MB) - Largo Europa, 4/A - Tel. 039 6082095 - Fax 039 6260520  
E-mail: studio@carbonellsironi.it

**JOSE' CARBONELL - CLAUDIO SIRONI**  
**NOTAI ASSOCIATI**

VILLASANTA (MB) - P.zza Pavese, 4 - Tel. 039 2051156  
VIMERCATE (MB) - Largo Europa, 4/A - Tel. 039 6082095  
Partita IVA 05508130969



N. 65016 di Rep.

**PROCURA SPECIALE**

Repubblica Italiana

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno *Andrea*

del mese di febbraio.

In Villasanta, nel mio studio in Piazza Cesare Pavese n. 4.

Avanti a me dott. JOSÉ CARBONELL, Notaio in Villasanta,  
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e'  
personalmente comparso il signor:

- Dott. Fabrizio Felippone, nato a Milano (MI) il 12 dicembre  
1959, domiciliato per la carica in Monza, Viale Elvezia n.  
42, dirigente.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, che dichiara di agire nella sua qualità di  
Amministratore Delegato, Legale rappresentante, munito degli  
occorrenti poteri della

PROJECT AUTOMATION SOCIETA' PER AZIONI

con sede in Monza, Viale Elvezia n. 42, Codice Fiscale e  
numero di iscrizione: 03483920173 del registro delle imprese  
di Monza e Brianza, Partita IVA n. 02930110966, mi chiede di  
ricevere il presente atto e dichiara quanto segue:

viene conferita al Sig. Roberto MALVENTI, nato a Milano il 10  
marzo 1970, procura speciale, affinché il medesimo possa, in  
nome e per conto della Società PROJECT AUTOMATION S.p.A.,  
sottoscrivere il contratto del servizio di noleggio, di un



0085 - VIBRONELE - GRUPPO DI PROGETTO

MOTIV ASSOCIALI

ALLEGANIA (MG) - Via Bassi, 4 - tel. 035 509118  
ALMERIA (MB) - viale Prado, 1/A - tel. 036 966390  
Parma AV 0521860800

SPAZIO ANNULLATO

sistema integrato di controllo delle infrazioni semaforiche  
del Comune di Vimodrone - CIG n. 686583492, con il Comune di  
Vimodrone.

Viene conferita inoltre al procuratore sopra nominato la  
facoltà di sottoscrivere la relativa documentazione contabile  
ed amministrativa.

Il tutto con promessa di rato e valido da esaurirsi in unico  
conto.

E richiesto,

io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al  
Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

Così il presente atto di due mesi fogli multi  
de persone di cui produce e in parte de me  
Notaio per una fedata e fin qui da questa

*J. M. L.*

